

COMUNE DI LEVICO TERME

Provincia di Trento



REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE E LA CONSULTAZIONE DEI RESIDENTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dd. 31.07.2013, modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 59 dd. 14.10.2014 e n. 10 dd. 31.03.2016, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 dd. 11.02.2019 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 dd. 24.01.2023

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e contenuti

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione e partecipazione previste dalla normativa regionale e dallo Statuto comunale, intese a promuovere e valorizzare la partecipazione dei residenti all'amministrazione del Comune.

Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto la consultazione e la partecipazione dei cittadini, relativa all'amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:
 - a) Istanze, petizioni, proposte;
 - b) Consulte frazionali e di quartiere
 - c) Consulta comunale dei cittadini stranieri ed apolidi residenti;
 - d) Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco;
 - e) Consigli comunali aperti;
 - f) Referendum consultivi-propositivi-abrogativi.
2. Gli istituti predetti possono essere attivati da parte di tutta la popolazione, di particolari categorie e gruppi sociali o cittadini residenti in ambiti territoriali delimitati, in relazione all'interesse generale o specifico e limitato degli argomenti.

CAPO II - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 3 - Istanze, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al comune istanze, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo regolamento si intende per:
 - istanza, la richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del comune, presentata da parte dei soggetti di cui al comma 1;
 - petizione, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, diretta a porre all'attenzione del consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - proposta, la richiesta scritta presentata da almeno cinquanta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno cinquanta iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi a cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Presidente del Consiglio comunale. Il Presidente del Consiglio iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa. Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, è data comunicazione motivata al primo firmatario.

CAPO III - ASSEMBLEE PUBBLICHE

Art. 4 - Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco

1. Il Sindaco, almeno una volta all'anno, promuove incontri con la popolazione per riferire sull'attività dell'Amministrazione.
2. Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco possono inoltre avere per fine l'esame di problemi ed iniziative che investono i diritti e gli interessi della popolazione.
3. Il Sindaco stabilisce argomento, data e luogo nel quale si terrà l'assemblea, dandone tempestivo avviso mediante idonee forme di pubblicità.
4. L'assemblea viene presieduta dal Sindaco o da un Assessore o Consigliere comunale dallo stesso incaricato.
5. All'assemblea può assistere un dipendente comunale designato, su richiesta del Sindaco, dal Segretario comunale, che svolge funzioni di segreteria, cura l'eventuale registrazione sonora dei lavori e presta la sua assistenza al presidente per il miglior svolgimento della riunione.
6. La partecipazione all'assemblea è aperta a tutti i cittadini interessati all'argomento in discussione, al quale è assicurata piena libertà di espressione e proposta.

Art. 5 - Consigli comunali aperti

1. Su argomenti di eccezionale importanza o gravità possono essere convocati Consigli Comunali aperti con la partecipazione dei cittadini che possono intervenire nel dibattito.
2. Il Consiglio Comunale aperto è convocato dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, secondo le modalità eventualmente previste dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale aperto ha valenza prevalentemente consultiva.
4. Sulla definizione di eccezionalità o gravità degli argomenti si esprimono a maggioranza assoluta i Consiglieri comunali attraverso i loro Capigruppo in sede di Conferenza dei Capigruppo.

CAPO IV - CONSULTE FRAZIONALI E DI QUARTIERE

Art. 6 - Principi generali

1. Nel territorio del Comune di Levico Terme sono istituite:
 - n. 3 Consulte di Quartiere i cui ambiti territoriali sono definiti rispettivamente negli allegati A, B e C e sono denominate: Lago, Centro e Stazione;
 - n. 5 Consulte Frazionali corrispondenti rispettivamente alle frazioni di Barco, Campiello, Quaere, Selva e S. Giuliana i cui ambiti territoriali sono definiti rispettivamente negli allegati D,E,F,G e H.
2. La Consulta è costituita dai cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza e si articola attraverso i seguenti organi: Consiglio di Consulta — Referente di Consulta — Assemblea dei cittadini.
3. **Consiglio di Consulta:** il Consiglio di Consulta rappresenta le esigenze della popolazione della consulta nell'ambito dell'unità del Comune. Il numero massimo dei componenti del Consiglio di Consulta è pari a 3, incluso il referente, per ciascuna delle consulte come definite al comma 1 di questo articolo.

Nel caso non si raggiunga il quorum dei 3 componenti, si avrà solo il referente.
4. **Referente di Consulta:** il Referente di Consulta rappresenta il Consiglio che presiede e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dal Regolamento. Il Referente nomina un Vice Referente fra i membri del Consiglio, nel caso sia composto da 3 consiglieri.
5. **Assemblea dei cittadini:** l'Assemblea dei cittadini è costituita dai residenti aventi diritto di voto e residenti nell'ambito territoriale della Consulta.

Art. 7 - Termini per l'indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di convocazione dell'assemblea. I manifesti devono essere affissi almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. L'elezione degli Organi della Consulta deve aver luogo entro 6 (sei) mesi dalla data delle elezioni comunali. Nel caso in cui non si riesca ad individuare nessuno l'assemblea andrà deserta.
3. In caso di scioglimento del Consiglio di Consulta, al fine di promuovere la partecipazione e la collaborazione dei cittadini all'Amministrazione locale, si procede all'indizione di nuove elezioni. Non si procede a nuove elezioni qualora dal decreto di scioglimento manchino meno di sei mesi alla scadenza naturale della Consiliatura. (****)

(****) comma inserito con deliberazione consiliare n. 6 dd. 24.01.2023

Art. 8 - Nomina degli Organi della Consulta

1. Il Referente di Consulta ed il Consiglio di Consulta vengono eletti con votazione segreta, fatto salvo che il numero dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere. In tale ultimo caso il Sindaco può chiedere all'Assemblea di procedere con votazione palese per alzata di mano.

Sono elettori della consulta:

- a. tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano residenti nel Comune di Levico Terme da almeno 2 (due) anni iscritti nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio Comunale;
 - b. tutti i cittadini stranieri comunitari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano residenti nel Comune di Levico Terme da almeno 2 (due) anni e che sono già iscritti nelle liste elettorali aggiunte per l'elezione del Consiglio Comunale. (*)
2. Sono eleggibili alla carica di Referente o di Consigliere di Consulta tutti gli elettori, come definiti dal comma 1, presenti all'assemblea. Le norme relative alla ineleggibilità sono in ogni caso quelle in vigore per la carica di Consigliere comunale, in quanto applicabili, con esclusione dei dipendenti comunali.
 3. Le cariche di Referente di Consulta nonché di Consigliere sono incompatibili con la carica di Consigliere o Assessore comunale oltre che con la carica di Consigliere o Referente in altra Consulta.
 4. I consiglieri di consulta sono i cittadini che nell'elezione hanno ricevuto il numero maggiore di preferenze. Il più votato fungerà da Referente. Nel caso di parità di voti tra i candidati, verrà eletto quello con maggiore anzianità di età. (****)
 5. Il Sindaco o un suo rappresentante, sovrintenderà alle operazioni elettorali e verificherà, grazie all'elenco predisposto secondo l'articolo 10, chi ha diritto a parteciparvi accertando l'identità del cittadino. E' fatta salva la possibilità del Sindaco di nominare un seggio di tre persone per il sovrintendimento alle operazioni di voto.
Dell'assemblea dovrà essere redatto un verbale con l'esito delle operazioni elettorali e trasmesso al Sindaco il quale ne prenderà atto.
 6. I Consigli di Consulta durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno di pubblicazione del manifesto di cui all'art. 7. Il Referente di Consulta rimane in carica fino alla nomina del successore. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Consulta subentra il primo dei non eletti. Qualora un componente del Consiglio di Consulta non partecipi per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario. Nel caso di dimissioni o decadenza di due componenti il Consiglio di Consulta, il Sindaco scioglie il Consiglio. Transitoriamente e per le finalità di cui al precedente art. 7, comma 3, il Consigliere di Consulta non dimissionario o non decaduto fungerà da Referente, consentendo il raccordo tra l'Assemblea e l'Amministrazione comunale. (****)
 7. In caso di scioglimento del Consiglio di Consulta, al fine di promuovere la partecipazione e la collaborazione dei cittadini all'Amministrazione locale, si procede all'indizione di nuove elezioni entro sei mesi dallo scioglimento. Non si procede a nuove elezioni qualora dal decreto di scioglimento manchino meno di sei mesi alla scadenza naturale della Consiliatura. (****)

(*) comma modificato con deliberazione consiliare n. 59 dd. 14.10.2014

(****) comma modificato/inserito con deliberazione consiliare n. 6 dd. 24.01.2023

Art. 9 - Funzioni della Consulta

1. La Consulta ha lo scopo di promuovere una più intensa ed estesa partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale nello spirito dello Statuto del Comune, con la funzione di individuare, studiare e proporre soluzioni su problemi di interesse dell'ambito territoriale di competenza facendosi portavoce delle esigenze dei cittadini.
2. La Consulta attraverso i suoi Organi:
 - promuove assemblee del quartiere o della frazione;
 - esprime pareri e suggerimenti in ordine alla gestione dei beni comunali e dei servizi attinenti il quartiere o la frazione;
 - dà indicazioni per la soluzione di problemi amministrativi che interessano il quartiere o la frazione;
 - esprime pareri, su richiesta del sindaco sulle materie di competenza del Comune.
3. La consulta deve essere informata: (***)

- sul Bilancio preventivo del Comune nella fase di predisposizione da parte della Giunta comunale;
- su programmi pluriennali di opere pubbliche e altre spese di investimento che riguardano il quartiere o la frazione;
- sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi che interessano il quartiere o la frazione;
- sui piani regolatori generali e sulle loro modifiche, sui piani attuativi, sulle convenzioni urbanistiche ed in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali riguardanti il quartiere o la frazione.

A tal fine si impegna il sindaco ad indire un incontro con i referenti per illustrare i contenuti dei punti precedenti.

(***) comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 dd. 11.02.2019

Art. 10 - Elenco dell'elettorato attivo

1. Il Sindaco, entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, forma un elenco dei cittadini in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.
Per ogni iscritto devono essere indicati:
 - a) il cognome ed il nome, e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;
 - b) il luogo e la data di nascita;
 - c) l'indirizzo di residenza;

Art. 11 - Spese per il funzionamento

1. L'Amministrazione comunale, ove possibile, metterà a disposizione delle Consulte un apposito locale.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea dei cittadini

1. L'Assemblea ordinaria dei cittadini si convoca di norma una volta all'anno per discutere ed approvare la relazione annuale del Consiglio di Consulta e subito dopo ogni rinnovo dello stesso. (***)
2. A tale Assemblea dovrà partecipare il Sindaco o suo delegato per relazionare sui problemi generali del Comune.
3. L'Assemblea si convoca a mezzo di manifesto pubblico o lettera a cura del Referente e sarà valida con qualunque numero di intervenuti. L'Assemblea deve essere altresì convocata su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Consulta.
4. Alle Assemblee vengono invitati a partecipare senza diritto di voto i Consiglieri comunali.

(***) comma modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 dd. 11.02.2019

Art. 13 - Compiti del Consiglio di Consulta

1. Il Consiglio di Consulta ha il compito di:
 - nominare il Segretario della Consulta;
 - esprimere i pareri e le proposte di cui all'art. 9.
2. Su problemi di notevole rilevanza ed urgenza individuati dal Consiglio di Consulta, il Referente dovrà essere sentito dalla Giunta Comunale nella prima seduta.
3. Di quanto discusso nelle riunioni del Consiglio di Consulta il Segretario redige verbale, copia del quale sarà inviata al Sindaco che a sua volta provvederà ad informare la Giunta, i Gruppi

Consiliari e i funzionari responsabili per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

Art. 14 - Compiti del Referente

1. Il Referente della Consulta:
 - nomina il Vice Referente;
 - convoca e presiede le Assemblee dei cittadini;
 - convoca e presiede il Consiglio di Consulta;
 - comunica all'Amministrazione Comunale i pareri e le decisioni assunte dal Consiglio di Consulta e dalla Assemblea dei cittadini;
 - cura i rapporti fra la Consulta e l'Amministrazione comunale informando tempestivamente l'Amministrazione stessa su ogni questione che riguarda la gestione dei beni e servizi comunali.

CAPO V - CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI

Art. 15 - Principi generali

1. E' costituita la Consulta comunale dei cittadini stranieri ed apolidi residenti a Levico Terme, di seguito denominata semplicemente Consulta.
2. La Consulta si articola attraverso i seguenti organi: Consiglio di Consulta, Referente di Consulta
3. Il Consiglio di Consulta è composto da minimo 3 membri e massimo 5, i quali devono differire per area geografica di provenienza. Le aree geografiche sono le seguenti:
 - Africa
 - America
 - Asia ed Oceania
 - Europa (esclusi i Paesi dell'Unione Europea)
4. Il Referente del Consiglio di Consulta rappresenta il Consiglio che presiede e svolge le funzioni che gli vengono attribuite dal Regolamento.

Art. 16 - Termini per l'indizione delle elezioni

1. Il Sindaco indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di convocazione dell'assemblea. I manifesti devono essere affissi almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. L'elezione degli Organi della Consulta deve aver luogo entro 6 (sei) mesi dalla data delle elezioni comunali. Nel caso in cui non si riesca ad individuare nessuno l'assemblea andrà deserta.

Art. 17- Nomina degli Organi della Consulta

1. All'elezione della Consulta partecipano le persone che abbiano fatto domanda entro 15 giorni dall'indizione delle elezioni ed in possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza di uno Stato estero non facente parte dell'Unione Europea, o status di apolide;
 - possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo;
 - compimento del diciottesimo anno non oltre la data fissata per le elezioni;
 - iscrizione all'anagrafe dei residenti del Comune di Levico Terme da almeno 2 (due) anni;
 - non essere incorsi in una delle cause escludenti il diritto di elettorato attivo ai sensi della normativa vigente per le elezioni del Consiglio comunale.
2. Sono eleggibili in qualità di membri della consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni, sono in possesso requisiti di cui al comma 1.
3. L'esistenza dei requisiti per i partecipanti all'assemblea è comprovata mediante l'esibizione di un titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo e di documento d'identità valido
4. L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo, per i partecipanti all'assemblea, è comprovata mediante l'esibizione dei documenti indicati nel comma 3 e del certificato del casellario giudiziale.
5. La perdita di uno dei requisiti di cui al comma 1 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Art. 18 - Elenco dell'elettorato attivo

1. Il Sindaco, entro il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni, forma un elenco dei

cittadini stranieri e apolidi residenti nel Comune di Levico Terme a tale data. Nell'elenco devono essere presenti i cittadini che hanno i requisiti di cui all'articolo 17.

Per ogni iscritto devono essere indicati:

- il cognome ed il nome, e per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito;
- il luogo e la data di nascita;
- l'indirizzo di residenza;
- la cittadinanza.

Art. 19 - Pubblicizzazione

1. L'Amministrazione comunale dà adeguata pubblicità all'elezione della Consulta con avvisi all'albo pretorio del Comune, delle frazioni, dei quartieri.

Art. 20 - Commissione per le operazioni elettorali.

1. Il Sindaco o un suo rappresentante, sovrintenderà alle operazioni elettorali e verificherà, grazie all'elenco predisposto secondo l'articolo 18, chi ha diritto a parteciparvi accertando l'identità del cittadino.
2. Dell'assemblea dovrà essere redatto un verbale con l'esito delle operazioni elettorali e trasmesso al Sindaco il quale ne prenderà atto. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di nominare un seggio elettorale per il sovrintendimento alle operazioni di voto.

Art. 21 - Operazioni elettorali

1. Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno.

Art. 22- Documento di riconoscimento

1. Per partecipare all'assemblea e alle operazioni di voto si deve presentare un documento valido per la verifica dell'identità.

Art. 23 - Dichiarazione di voto

1. Ogni elettore esprime la sua preferenza con voto segreto.

Art. 24 - Funzioni della consulta

1. La Consulta è organo consultivo del Consiglio comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari. Ad essi può presentare pareri sulle proposte di deliberazione che incidono sulle condizioni degli stranieri a Levico Terme e può fare proposte al sindaco, agli assessori o alle Commissioni consiliari sempre in merito agli ambiti relativi al mondo della immigrazione.
2. La Consulta, in particolare:
 - rappresenta al Sindaco, alla Giunta, e al Consiglio Comunale, per le loro competenze o perché se ne facciano interprete e sostenitori presso gli enti competenti, le problematiche che rendono difficoltoso l'inserimento degli immigrati e degli apolidi nella comunità cittadina;
 - promuove e favorisce iniziative e attività volte a favorire l'inserimento paritario degli immigrati e degli apolidi nella comunità cittadina, ed a prevenire o rimuovere ogni forma di discriminazione;

- promuove iniziative per favorire la conoscenza da parte degli immigrati delle normative che disciplinano il soggiorno, la residenza, l'occupazione lavorativa, l'assistenza sanitaria e sociale, l'istruzione, la formazione professionale, l'accesso all'edilizia abitativa agevolata, il trasporto e la fruizione dei servizi pubblici;
 - raccoglie e diffonde informazione inerente al mondo dell'immigrazione;
 - promuove e sostiene iniziative volte al rispetto e alla valorizzazione dei caratteri culturali, linguistici e storici delle popolazioni immigrate ed a favorire, da parte loro, la conoscenza di quelli della popolazione locale.
3. il Referente della Consulta riceve comunicazione della convocazione delle commissioni consiliari del comune e del consiglio comunale. Con richiesta motivata in relazione ad uno o più punti posti all'ordine del giorno delle assemblee, il referente, a nome e per conto della consulta, può richiedere in forma scritta di parteciparvi con il solo diritto di parola e non di voto. Il Presidente della Commissione consiliare, ovvero il Presidente del consiglio comunale cui perviene la richiesta di partecipazione, autorizza ovvero nega, motivandola, la partecipazione del Referente della Consulta alla seduta dell'assemblea a cui si riferisce la richiesta.
 4. il Referente della Consulta può richiedere, sulla base di richiesta scritta, qualora la consulta lo deliberi, incontri con il sindaco, con gli assessori o con una commissione consiliare.

Art. 25 – Il Referente della consulta

1. Il Referente è colui che ha ricevuto più voti nell'elezione dei componenti della consulta nella sua prima riunione a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Referente rappresenta la consulta nei confronti del Comune e della cittadinanza.

Art. 26 - Convocazione della Consulta

1. La Consulta è convocata dal Referente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due componenti entro i 15 giorni dalla richiesta.
2. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno (una volta per ogni semestre).
3. La Consulta o il Referente della stessa possono altresì essere convocati dal Sindaco di propria iniziativa, dalla Giunta comunale o su richiesta di almeno un quarto dei componenti del Consiglio comunale o su richiesta di una Commissione consiliare.

Art. 27 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni della Consulta sono approvate a maggioranza dei presenti.
3. Le deliberazioni della Consulta non sono vincolanti per il Consiglio comunale, la Giunta comunale e le Commissioni comunali.

Art. 28 - Spese per il funzionamento

1. L'Amministrazione comunale, ove possibile, metterà a disposizione della Consulta un apposito locale.

Art. 29 - Durata in carica e scioglimento della consulta

1. La Consulta dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale ed esercita le proprie funzioni fino al giorno di pubblicazione del manifesto, di cui all'art. 16 comma

1. Il Referente di Consulta rimane in carica fino alla nomina del successore. Nel caso di decadenza o dimissioni di un Consigliere di Consulta subentra il primo dei non eletti. Qualora un componente del Consiglio di Consulta non partecipi per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni senza giustificato motivo verrà considerato dimissionario.
2. Nel caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio di Consulta, il Sindaco scioglie il Consiglio.

CAPO VI - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO

Art. 30 - Interventi a favore dell'Associazionismo

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione tra i cittadini mediante:
 - l'accesso alla documentazione di cui è in possesso l'Amministrazione nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali, apporti di natura tecnico- professionale ed organizzativa;
 - la concessione in uso di sedi e attrezzature nonché forme di incentivazione economico-finanziaria nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari.
2. Il Comune può affidare a libere associazioni la gestione di strutture, servizi pubblici o di iniziative di interesse pubblico, nel rispetto della legge.

Art. 31 - Albo delle Associazioni

1. Viene istituito l'Albo comunale delle associazioni, suddiviso in due sezioni, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi operanti nel territorio del Comune. Nella prima sezione vengono registrate le associazioni rappresentative di interessi economico-patrimoniali, professionali e di categoria; nella seconda quelle a prevalente finalità socio-culturale, di istruzione sport e volontariato.
2. Per l'iscrizione all'Albo le associazioni devono presentare un proprio statuto da cui risultino:
 - eleggibilità delle cariche;
 - volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri;
 - compatibilità dello scopo sociale con le finalità generali e gli obiettivi stabiliti dallo Statuto comunale.
3. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria perché il Comune possa attivare gli interventi previsti all'articolo precedente.

Art. 32 - Modalità di iscrizione

1. la domanda di iscrizione all'albo delle associazioni va effettuata su apposito modulo e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - copia dell'atto costitutivo o dello statuto sociale;
 - elenco delle cariche sociali e relativi nominativi;
 - certificazione del numero dei soci;
 - programma delle attività.
2. Le eventuali modifiche dello statuto e delle cariche sociali vanno comunicate entro 30 (trenta) giorni.
3. E' compito della Commissione consiliare "Attività Sociali" verificare la compatibilità dello scopo sociale di cui all'art. 31, comma 2.
4. L'iscrizione all'albo, previa istruttoria delle domande pervenute, effettuata a cura della Segreteria del Comune, è disposta con provvedimento del Sindaco.
5. L'eventuale esclusione può essere disposta con atto motivato solo in caso di carenza di requisiti di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.
6. Ai richiedenti va comunicato l'esito della domanda entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

Art. 33 - Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici

1. Solo le associazioni iscritte all'albo comunale possono ottenere i benefici previsti dall'apposito Regolamento.
2. La concessione in comodato o in uso di immobili, locali o attrezzature, deve essere disciplinata da apposito atto che dovrà indicare a chi faranno carico le spese (riscaldamento, illuminazione, pulizia, ecc.) e le responsabilità di conduzione.

Art. 34 - Collaborazione con gli organi del Comune

1. Le associazioni di cui agli articoli precedenti, nonché i Comitati spontanei costituiti per la tutela di particolari interessi collettivi locali, hanno diritto di essere sentiti dall'Amministrazione comunale, in ordine agli interessi di cui sono portatori, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

CAPO VII – REFERENDUM

Art. 35 - Finalità

1. Il referendum è istituito di partecipazione popolare previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto comunale e dal presente regolamento. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo, abrogativo e confermativo delle modifiche statutarie. (**)
2. I referendum devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto comunale.

(**) comma modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016

Art. 36 - Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il comune, non ancora compiutamente e definitivamente disciplinate.

Art. 37 - Referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è finalizzato a orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza per il comune mai prima affrontate.

Art. 38 - Referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo è finalizzato alla abrogazione, anche parziale, di atti connessi alla funzione di indirizzo politico-amministrativo, approvati dal Consiglio comunale o dalla Giunta.

Art. 38 bis - Referendum confermativo ()**

1. Ai sensi dall'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1, come modificato dall'articolo 17 della L.R. 9 dicembre 2014 n. 11 è altresì previsto il referendum confermativo delle modifiche statutarie, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge.
2. Al referendum confermativo si applicano le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto di seguito previsto:
 - a) la richiesta di referendum confermativo deve essere presentata entro la scadenza del termine di trenta giorni dell'affissione all'albo pretorio del comune della delibera che deliberazione Consiglio comunale che approva le modifiche statutarie e determina la sospensione dell'entrata in vigore delle modifiche sino alla definizione del procedimento referendario;
 - b) la dichiarazione di ammissibilità del referendum è espressa entro trenta giorni dalla presentazione;
 - c) la richiesta di referendum deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale;
 - d) le sottoscrizioni autenticate devono essere presentate entro novanta giorni dalla notifica della dichiarazione di ammissibilità del referendum;

e) ai fini della validità del referendum non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto e le modifiche statutarie non entrano in vigore se la maggioranza dei voti validi non si è espressa per la relativa conferma.

f) ove le modifiche statutarie non siano confermate a seguito del referendum, esse non entrano in vigore e il consiglio comunale adotta, entro il termine di tre mesi, le norme di modifica statutaria eventualmente necessarie al ripristino delle disposizioni statutarie previgenti

(**) articolo introdotto con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016

Art. 39 - Consultazione di una parte della popolazione

1. Il referendum può riguardare anche solo una parte della popolazione, insediata su un ambito delimitato del territorio comunale, quando l'oggetto riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendono all'intera comunità, tali da modificare le condizioni che rendono omogenea ed equamente ordinata l'attività del Comune rispetto all'intera collettività alla quale è preposto.
2. L'ambito della consultazione deve essere definito tenendo conto dei confini delle Consulte frazionali e di quartiere.

Art. 40 - Referendum ammessi - Data di effettuazione

1. In ogni anno possono essere ammessi, al massimo n. 2 referendum che possono comprendere uno o più quesiti referendari.
2. Le consultazioni referendarie vengono effettuate semestralmente, riunite in un'unica giornata di domenica non in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. La data per l'effettuazione dei referendum è stabilita dal Sindaco, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari e per referendum d'iniziativa popolare i comitati promotori, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
4. Il referendum non può aver luogo quando il Consiglio comunale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

Art. 41 - Quesito referendario

1. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che ad essi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".

Art. 42 - Iniziativa referendaria

1. Il referendum è indetto dal Sindaco, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale:
 - per iniziativa del Consiglio comunale e della Giunta;
 - per iniziativa di elettori, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto comunale, rappresentati dal Comitato dei promotori;
 - per iniziativa delle Consulte frazionali e di quartiere quando rappresentino, anche in unione tra di loro, il numero richiesto di elettori residenti.

Art. 43 - Iniziativa del Consiglio comunale

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dal Consiglio comunale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi

di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.

2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio comunale. Dopo il dibattito, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Servizio Ragioneria, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Servizio Ragioneria correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, stanziando i fondi necessari per l'organizzazione del referendum e dà l'incarico al Sindaco di indire il referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le consultazioni frazionali e/o di quartiere i cui iscritti partecipano alla consultazione.

Art. 44 - Iniziativa della Giunta

1. L'iniziativa del referendum può essere assunta dalla Giunta quando la stessa ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
2. La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno della Giunta comunale. Dopo il dibattito, la Giunta decide in merito all'indizione del referendum.
3. La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario comunale e dal Servizio Ragioneria, con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Servizio Ragioneria correda la proposta con l'attestazione di copertura finanziaria della spesa.
4. La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio comunale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione e stanziando i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
5. Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale e le consultazioni frazionali e/o di quartiere i cui iscritti partecipano alla consultazione.
6. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, chiede al Presidente del Consiglio di iscrivere l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale per la presa d'atto dell'ammissione del referendum.
7. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle consultazioni frazionali o di quartiere ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

Art. 45 - Iniziativa dei cittadini

1. I cittadini che intendono promuovere un referendum, procedono alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da almeno 5 (cinque) di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Il Comitato nomina fra i suoi componenti un coordinatore, che ne esercita la rappresentanza.
2. Il Comitato sottopone al Sindaco la richiesta con l'indicazione del quesito o dei quesiti e l'illustrazione delle finalità della consultazione. Quando la consultazione referendaria è richiesta per una parte della popolazione, deve essere indicata la delimitazione del territorio tenendo conto dei confini delle Consultazioni frazionali o di quartiere.
3. Il Sindaco convoca entro quindici giorni la Commissione per i referendum composta dalla Commissione Elettorale integrata con il Segretario Comunale e il funzionario responsabile

Ufficio Elettorale, la quale si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento. La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

4. Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro 30 (trenta) giorni da quello di presentazione della richiesta.
5. Nel caso la richiesta sia dichiarata non ammissibile o il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto. In tal caso il Consiglio comunale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Presidente del Consiglio comunale al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
6. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione, in numero non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre dell'anno precedente. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione il numero minimo dei presentatori è determinato rispetto agli elettori interessati al referendum. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
7. Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali, deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura " Comune di Levico Terme - Richiesta di referendum", e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li valida apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio. Per le consultazioni referendarie limitate ad una parte della popolazione, le firme di presentazione devono essere apposte solo da elettori interessati.
8. Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome, Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate secondo le modalità previste dalla vigente Legge Regionale.
9. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso il Segretario comunale entro 180 (centottanta) giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. Il Segretario comunale dispone la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro 5 (cinque) giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Provvede a convocare la Commissione per il referendum entro 7 (sette) giorni dal ricevimento degli atti. (**)
10. La Commissione verifica la regolarità degli atti delle firme di presentazione autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente sesto comma.
11. Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Sindaco.
12. Il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al precedente articolo, chiede al Presidente del Consiglio di iscrivere l'argomento all' O.d.G. della prima seduta del Consiglio comunale, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo,
13. Il Consiglio comunale adotta una deliberazione contenente l'atto, il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, l'eventuale indicazione delle Consulte frazionali o di quartiere ai cui iscritti il referendum è limitato e l'incarico al Sindaco di indire il referendum.

(**) comma modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016

Art. 46 - Norme generali

1. Il procedimento per le votazioni per il referendum è improntato a criteri di semplicità ed economicità.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
3. La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 25% degli aventi diritto al voto. Per le consultazioni limitate ad una parte degli elettori, tale rapporto percentuale è riferito agli iscritti nelle consulte frazionali e di quartiere comprese nella delimitazione. (**)
4. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio preposto alle consultazioni elettorali.
5. La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 55 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni della legge, dello statuto e del presente regolamento.
6. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni del presente capo si applicano per le consulte frazionali e di quartiere comprese nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

(**) comma modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016

Art. 47 - Indizione del referendum

1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco entro 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività delle deliberazioni del Consiglio Comunale.
2. La data della votazione non deve essere oltre i 90 (novanta) giorni dall'indizione.
3. Il provvedimento è adottato dal Sindaco almeno 60 (sessanta) giorni prima della data della votazione. Copia del provvedimento viene comunicata dal Sindaco alla Giunta comunale e inviata, ai capi gruppo consiliari, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario comunale ed a quello preposto alle consultazioni elettorali.
4. Entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - il giorno e l'orario della votazione;
 - le modalità della votazione;
 - l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nell'avviso inviato dal Comune;
 - il quorum dei partecipanti necessari per la validità del referendum.
5. Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio comunale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
6. Il manifesto è pubblicato negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove, necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
7. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.
8. Quando la consultazione comprende un referendum limitato ad una parte della popolazione, nel manifesto sono indicate le Consulte frazionali e di quartiere alle quali appartengono gli elettori che parteciperanno alla votazione. Nel caso che la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato, le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato ed in relazione alle Consulte frazionali e di quartiere nelle quali avrà luogo la votazione.

Art. 48 - Chiusura delle operazioni referendarie

1. Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non abbiano più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio e della Giunta, il Sindaco, sentiti i Capigruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio comunale. Il Consiglio delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Il Sindaco dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro 5 (cinque) giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

Art. 49 - Organizzazione

1. L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario del Comune il quale si avvale di tutti gli uffici comunali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.

Art. 50 - Avviso di consultazione referendaria ()**

1. Entro il 40 (quarantesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum, il Comune invia agli elettori l'avviso di consultazione referendaria.
2. Gli avvisi non recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

*(**) articolo modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016*

Art. 51 - L'ufficio di Sezione

1. Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da un Segretario e da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente.
2. Fra il 25° (venticinquesimo) ed il 20° (ventesimo) giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo previsto dalla Legge. Nella stessa adunanza procede alla designazione dei Presidenti dei seggi mediante sorteggio fra i nominativi compresi nell'apposito elenco.
3. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti.
4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie nazionali.
5. L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

Art. 52 - Organizzazione ed orario delle operazioni

1. La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna sezione, a cura del Comune,

secondo quanto prescritto dalle normative vigenti.

2. L'ufficio di Sezione si costituisce nella sede prestabilita alla ore 7 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 6.30 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
3. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio comunale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori.
4. Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Comune, con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato N al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.
5. Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione e devono riportare il timbro del Comune. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora dopo il ricevimento del materiale.
6. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui scelta (sì o no), nel rettangolo che la contiene.
7. Le votazioni si concludono alle ore 20. Sono ammessi a votare gli elettori in quel momento presenti in sala.
8. Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione. Concluse le operazioni il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene ritirato dagli incaricati del Comune o recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso.

Art. 53 - Determinazione dei risultati del referendum

1. Presso la sede comunale è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri dell'ufficio elettorale della prima sezione, quando la consultazione è generale o, dai membri dell'ufficio elettorale della consulta individuata dalla Commissione elettorale quando la consultazione riguarda una parte della popolazione.
2. L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 (quindici) del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - determinare il numero degli elettori che hanno votato ed a far constatare se è stata raggiunta la quota percentuale minima richiesta per la validità della consultazione;
 - al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
3. Nel caso di Sezione unica le operazioni di cui al comma 2 sono svolte dall'Ufficio elettorale della stessa, non appena concluse le operazioni di scrutinio, in adunanza pubblica.
4. Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
5. Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum o dall'Ufficio elettorale della Sezione unica viene redatto apposito verbale in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario comunale.
6. Il Sindaco provvede, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - ai Consiglieri comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale;
 - al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
7. Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari a quello previsto dalla Legge per le consultazioni referendarie

nazionali.

Art. 54 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita dal 30° (trentesimo) giorno antecedente a quello della votazione. (**)
2. La propaganda mediante affissione di manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati ed allestiti dal Comune.
3. In ciascun centro abitato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
4. Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione, attribuendo:
 - a ciascun gruppo consiliare già costituito al momento in cui il Consiglio comunale ha adottato le deliberazioni di ammissione e di indizione una superficie di cm 70 x 100;
 - a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70 x 100 corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non inferiore a una.
5. Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati dalla lett. b) dello stesso comma.
6. I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte delle associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.
7. Entro il 33 (trentatreesimo) giorno precedente quello della votazione, il Sindaco notifica ai Capigruppo consiliari ed al Comitato dei promotori, l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite.
8. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per scritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
9. Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se /e stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta o in concessione.
10. Per i referendum limitati ad una parte degli elettori, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel territorio delimitato dal Consiglio comunale per la consultazione referendaria.

(**) comma modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016

Art. 55 - Provvedimenti del Consiglio comunale

1. Il Sindaco iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale, in apposita adunanza da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione dei risultati, l'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio, della Giunta e dei cittadini.
2. Quando il referendum è stato indetto per iniziativa del Consiglio comunale o della Giunta ed ha avuto esito positivo, il Consiglio stesso adotta le deliberazioni conseguenti, dando corso alle iniziative e provvedimenti sui quali è stato richiesto il pronunciamento popolare.
3. Quando il referendum è indetto per iniziativa popolare ed ha avuto esito positivo, il Consiglio comunale adotta motivate deliberazioni conseguenti all'oggetto di consultazione.

Art. 56 - Informazione dei cittadini ()**

1. Le decisioni del Consiglio comunale vengono rese note alla cittadinanza mediante idonee forme di pubblicità.
2. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.
3. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo prodotto da una commissione neutra, nominata dal consiglio comunale, che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum.

*(**) articolo modificato con deliberazione consiliare n. 10 dd. 31.03.2016*

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 57 - Norme Transitorie

1. Le disposizioni relative agli ambiti territoriali di cui all'art. 6 - Consulte frazionali e di quartiere - troveranno applicazione con il primo rinnovo del Consiglio comunale.
2. L'indizione della prima elezione della Consulta degli stranieri avviene entro sei mesi dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che approva il presente regolamento.

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità e contenuti.....	2
Art. 2 - Istituti di consultazione e partecipazione dei cittadini	2
CAPO II - istanze, petizioni e proposte.....	3
Art. 3 - Istanze, petizioni e proposte.....	3
CAPO III - Assemblee pubbliche	4
Art. 4 - Incontri con la popolazione promossi dal Sindaco	4
Art. 5 - Consigli comunali aperti.....	4
CAPO IV - CONSULTE FRAZIONALI E DI QUARTIERE.....	5
Art. 6 - Principi generali.....	5
Art. 7 - Termini per l'indizione delle elezioni.....	5
Art. 8 - Nomina degli Organi della Consulta.....	5
Art. 9 - Funzioni della Consulta.....	6
Art. 10 - Elenco dell'elettorato attivo.....	7
Art. 11 - Spese per il funzionamento.....	7
Art. 12 - Compiti dell'Assemblea dei cittadini.....	7
Art. 13 - Compiti del Consiglio di Consulta.....	7
Art. 14 - Compiti del Referente	8
CAPO V - CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI	9
Art. 15 - Principi generali.....	9
Art. 16 - Termini per l'indizione delle elezioni	9
Art. 17- Nomina degli Organi della Consulta.....	9
Art. 18 - Elenco dell'elettorato attivo.....	9
Art. 19 - Pubblicizzazione	10
Art. 20 - Commissione per le operazioni elettorali.	10
Art. 21 - Operazioni elettorali.....	10
Art. 22- Documento di riconoscimento.....	10
Art. 23 - Dichiarazione di voto	10
Art. 24 - Funzioni della consulta.....	10
Art. 25 – Il Referente della consulta	11
Art. 26 - Convocazione della Consulta	11
Art. 27 - Validità delle sedute e delle deliberazioni	11
Art. 28 - Spese per il funzionamento.....	11
Art. 29 - Durata in carica e scioglimento della consulta	11
CAPO VI - FORME DI VALORIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO.....	13
Art. 30 - Interventi a favore dell'Associazionismo.....	13
Art. 31 - Albo delle Associazioni	13
Art. 32 - Modalità di iscrizione	13
Art. 33 - Concessione di sedi, attrezzature, incentivi economici.....	13
Art. 34 - Collaborazione con gli organi del Comune	14
CAPO VII – REFERENDUM.....	15
Art. 35 - Finalità	15
Art. 36 - Referendum consultivo	15
Art. 37 - Referendum propositivo.....	15
Art. 38 - Referendum abrogativo	15
Art. 38bis - Referendum confermativo	15
Art. 39 - Consultazione di una parte della popolazione.....	16
Art. 40 - Referendum ammessi - Data di effettuazione	16
Art. 41 - Quesito referendario.....	16
Art. 42 - Iniziativa referendaria	16
Art. 43 - Iniziativa del Consiglio comunale	16
Art. 44 - Iniziativa della Giunta	17
Art. 45 - Iniziativa dei cittadini	17
Art. 46 - Norme generali.....	19
Art. 47 - Indizione del referendum	19
Art. 48 - Chiusura delle operazioni referendarie.....	20
Art. 49 - Organizzazione	20

Art. 50 - Avviso di consultazione referendaria	20
Art. 51 - L'ufficio di Sezione	20
Art. 52 - Organizzazione ed orario delle operazioni.....	20
Art. 53 - Determinazione dei risultati del referendum	21
Art. 54 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti	22
Art. 55 - Provvedimenti del Consiglio comunale.....	22
Art. 56 - Informazione dei cittadini	23
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI	24
Art. 57 - Norme Transitorie	24